

PODCAST

QUATTRO PASSI NEL FUTURO: muoversi nel labirinto delle Pensioni italiane

SECONDA PUNTATA

- 1) Gestioni assicurative Inps e Casse professionali**
- 2) Cenni sulle due principali forme di pensionamento obbligatorie future vigenti (Pensione Anticipata e Pensione di Vecchiaia)**
- 3) Il calcolo nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (dipendenti e autonomi) dell'Inps**
- 4) Cenno alla distinzione tra Pensioni a oggi e Pensioni future e le 6 tipologie di Pensione vigenti:**
- 5) Invalidità parziale (AOI), Inabilità totale, Superstiti Indiretta, Reversibilità, Anticipata e Vecchiaia: requisiti richiesti**

1) *Primo settore pubblico (INPS)*

(lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e collaboratori/professionisti senza Cassa ad hoc gestito dall'INPS)

Il sistema della previdenza obbligatoria è suddiviso a seconda della forma assicurativa a cui il lavoratore risulta iscritto:

- **AGO** (Assicurazione Generale Obbligatoria), a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) e i liberi professionisti senza cassa professionale (gestione separata).

- **Forme Esclusive dell'AGO**, a cui è iscritta la generalità di dipendenti pubblici a seguito della soppressione dell'INPDAP avvenuta nel dicembre 2011, con funzioni trasferite all'Inps, in evidenza contabile separata dal 2012 (CTPS dip. Amministrazioni statali, CPDEL dip. Enti Locali, CPS sanitari, IPOST dipendenti Poste, Dipendenti Ferrovie dello Stato)
- **Forme Sostitutive dell'AGO**, a cui sono iscritte particolari categorie di lavoratori dipendenti di aziende esercenti servizi di pubblica utilità (Autoferrotranvieri per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto di aziende private, Telefonici, Elettrici, Volo (piloti, tecnici di volo e assistenti cioè personale di volo dipendente di aziende di navigazione aerea), Dazio per dipendenti di ditte appaltatrici o di Comuni delle imposte di consumo, etc.), INPDAI per dirigenti industriali, Enpals, Giornalisti dipendenti, che hanno beneficiato di un regime di previdenza particolare, più vantaggioso sia in termini di requisiti richiesti che di importo.

A partire dal 1996 e 1997 alcuni di essi sono stati soppressi e trasferiti in evidenza contabile separata nel Regime generale INPS per i vecchi iscritti, come per esempio il Fondo autoferrotranvieri (1996), Fondo Elettrici e Telefonici (1997), INPDAI (2003), Giornalisti dipendenti (luglio 2022) per cui agli iscritti a tali fondi sono stati estesi le modalità e i criteri dell'accredito contributivo in vigore nell'AGO (contribuzione in settimane rispettivamente dal 1996 e 1997 per elettrici e telefonici per esempio) mentre il Fondo Volo, il Fondo Dazio e il Fondo Sportivi Professionisti e Fondo Spettacolo (ex Enpals) sono rimasti invece in essere con personalità giuridica autonoma e col mantenimento di regole specifiche per i loro iscritti. Ecco alcuni esempi di trattamento di favore per i vecchi iscritti alle forme sostitutive, alcuni rimasti per la specificità delle categorie: 1) nel Fondo Elettrici prima del 1992 la retribuzione pensionabile si basava sugli ultimi 6 mesi di stipendio 2) per i Ferrovieri personale viaggiante sono richiesti attualmente 62 anni di età più l'adeguamento alla speranza di vita per la Pensione di Vecchiaia 3) 4 Quote di pensione per elettrici e telefonici 4) Età pensionabile ridotta di 5 anni per i piloti 5) pensione di invalidità specifica per ferrovieri e piloti.

- **Forme Integrative dell'AGO**, sono iscritti i lavoratori che hanno **l'obbligo** di versare una ulteriore contribuzione rispetto a quella versata presso l'assicurazione generale obbligatoria (es. Fondo gas, Enasarco, Fondo esattoriali); contribuzione che darà luogo a prestazione aggiuntiva al compimento dei requisiti stabiliti dal fondo stesso.

Secondo settore pubblico

(liberi professionisti gestiti dalle Casse Professionali)

- **Casse professionali** : enti di diritto privato dotati di autonomia gestionale che erogano prestazioni previdenziali in favore di lavoratori autonomi che esercitano libere professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad un Albo. Esse disciplinano CONTRIBUTI, PRESTAZIONI, REQUISITI E REGIME DI CALCOLO in base a propri Regolamenti interni, sono soggette alla vigilanza del MINISTERO DEL LAVORO e della CORTE DEI CONTI, non possono usufruire di finanziamenti pubblici e devono garantire il proprio equilibrio finanziario. Ci sono vecchie Casse privatizzate col Decreto 509/1994 come per esempio la Cassa Forense, l'Enpam (Medici), Inarcassa (architetti e ingegneri), la Cassa dei

Commercialisti (CNPADC), l'Enpaf (farmacisti), la Cassa del Notariato e poi Casse di nuova istituzione, create col Decreto 103/1996 come quella degli Psicologi (Enpap), dei Biologi (Enpab), l'Epap pluricategoriale (attuari, chimici, fisici, geologi) etc.

Anche per le Casse Professionali il sistema pensionistico è a ripartizione, le aliquote contributive sono più basse rispetto a quelle del sistema Inps (16% per gli avvocati, 14,5% per Inarcassa, 10% per gli psicologi elevabile fino a un max del 30%), ci sono varie tipologie di contribuzione (contributo soggettivo in % sul reddito imponibile, integrativo in % sul volume di affari ai fini Iva, in genere il 4% dei compensi in aggiunta alle fatture, e modulare, variabile e su base volontaria) e il regime di calcolo può essere in alcuni casi sempre retributivo (es. Cassa Forense per gli iscritti al 31 dicembre 2024), misto (es. Commercialisti, retributivo fino al dicembre 2003 e poi contributivo), contributivo (come per esempio per le Casse istituite nel 1996) o predeterminato (a prestazione definita), dove l'importo della pensione è indipendente dai redditi prodotti, dalle retribuzioni e dai contributi effettivamente versati, basato su variabili predeterminate (es. per i *farmacisti* in cifra fissa indipendentemente dal reddito professionale netto, 5.272 euro nel 2024).

2) Cenni sulle due principali forme di pensionamento obbligatorie vigenti (Pensione Anticipata e Pensione di Vecchiaia)

La **PENSIONE ANTICIPATA** è il trattamento pensionistico che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l'assegno pensionistico prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia (**requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi**, pari a 2.175 settimane se **donne**, **42 anni e 10 mesi**, pari a 2.227 settimane, se **uomini**).

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto **fino al 31 dicembre 2026**.

La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 e ha sostituito la precedente **Pensione di anzianità** che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.

A chi è rivolta

La pensione anticipata è prevista per gli **iscritti**:

- all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- alla Gestione Separata INPS;

- alle forme sostitutive dell'AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
- alle forme esclusive dell'AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d'asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

Come funziona

DECORRENZA

I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono la pensione anticipata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell'AGO dal giorno successivo alla cessazione dal servizio; in entrambi i casi fermo restando il perfezionamento dei requisiti e delle condizioni richieste.

Per coloro che hanno maturato il **requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi** il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue, altresì, trascorsi tre mesi dalla maturazione del già menzionato requisito, cosiddetta "**finestra**".

REQUISITI

I requisiti sono differenziati a seconda che il soggetto richiedente la pensione anticipata sia un soggetto con anzianità contributiva al 31.12.1995 o sia un soggetto con primo accredito contributivo dal 1.1.1996. *(vedremo appositamente i 2 casi distinti nella puntata sulle novità introdotte dall'ultima legge di bilancio per il 2025).*

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la **cessazione del rapporto di lavoro dipendente**.

Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

- PENSIONE DI VECCHIAIA

È una **prestazione economica** erogata, su richiesta, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge.

A chi è rivolto

- La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria **AGO** (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti **FPLD** e **gestioni**

speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla **Gestione Separata** e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell'AGO.

Come funziona

DECORRENZA

Per i **dipendenti pubblici** iscritti alla forma esclusiva dell'AGO e, in particolare, alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) e alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI), la pensione di vecchiaia decorre **dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro**.

REQUISITI

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso di requisiti base contributivi e anagrafici (20 almeno di anzianità contributiva e 67 anni di età).

Ulteriori requisiti sono necessari a seconda se il soggetto ha contributi solamente a partire dal 1° gennaio 1996 (*vedremo appositamente i 2 casi distinti nella puntata sulle novità introdotte dall'ultima legge di bilancio per il 2025*).

Condizioni

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è **richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente**. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.

3) Il calcolo nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (dipendenti e lavoratori autonomi) dell'Inps in base al numero di anni di contribuzione maturati al 31 dicembre 1995

a) 18 o più anni di contribuzione maturati al 31/12/1995 (doppio calcolo): in questo caso, la legge impone il doppio calcolo, retributivo puro e misto (scegliendo alla fine l'importo più basso), ma alla fine si applica generalmente il **regime Misto**:

- **a.1 calcolo Retributivo fino al 31 dicembre 2011** (Quota A fino al 31/12/1992 e Quota B fino al 31/12/2011), che calcola la pensione basandosi sulla media delle ultime retribuzioni percepite rivalutate (la Quota A, sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori

dipendenti, e degli ultimi 10 anni immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi; la Quota B, sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi).

- **a.2 calcolo Contributivo dal 1° gennaio 2012** (Quota C), che si basa sui contributi effettivamente versati e rivalutati nel tempo.

- **a.3 oppure calcolo tutto Retributivo, cioè, doppio calcolo** (Quota A e Quota B fino al pensionamento, quindi oltre il 2011); ai sensi della L. 190/2014, il trattamento pensionistico totale non può superare quanto sarebbe stato liquidato applicando le regole precedenti al 6 dicembre 2011. Questo significa che, se l'assicurato ha accumulato 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, sarà attuato un doppio calcolo, uno con le nuove regole, che comprendono le quote A e B e una quota contributiva, e uno con le vecchie regole del sistema retributivo e l'importo finale della pensione, messo in pagamento, sarà il più basso tra i due calcoli!

b) Meno di 18 anni di contribuzione maturati al 31/12/1995: anche qui si applica il **regime Misto**, ma con una **suddivisione diversa**:

- **calcolo Retributivo fino al 31 dicembre 1995** (Quota A fino al 31/12/1992 e Quota B fino al 31/12/1995), che calcola la pensione basandosi sulla media delle ultime retribuzioni rivalutate percepite.

- **calcolo Contributivo dal 1° gennaio 1996** (Quota C)

c) Nessun anno di contribuzione maturato al 31/12/1995: si applica esclusivamente il **calcolo Contributivo** (solo Quota C).

NOTA BENE:

per determinare il periodo di riferimento giusto (relativo alla base pensionabile) per il calcolo retributivo della Quota B, occorre fare riferimento invece all'**anzianità contributiva posseduta dal lavoratore al 31 dicembre 1992**, facendo alcune distinzioni:

1) se con almeno 15 anni al 31/12/1995 e con almeno 18 anni al 31/12/1995 ci sarà il doppio calcolo già ricordato (per tali lavoratori, ai sensi della L 190/2014, il trattamento pensionistico totale non può superare quanto sarebbe stato liquidato applicando le regole

precedenti al 6 dicembre 2011. Questo significa che, se l'assicurato ha accumulato 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, sarà attuato un doppio calcolo: il primo considerando il metodo retributivo dal primo all'ultimo contributo accantonato, il secondo con quota retributiva fino al 2011 e con una quota contributiva per il periodo successivo. La legge conseguentemente fa prima calcolare all'Istituto i due calcoli pensionistici, uno con le nuove regole, che comprendono le quote A e B e una quota contributiva, e uno con le vecchie regole del sistema retributivo. L'importo finale della pensione, messo in pagamento, sarà il più basso tra i due calcoli);

2) se con almeno 15 anni al 31/12/1995 ma con meno di 18 anni al 31/12/1995 (in questi casi cambiano le anzianità contributive (Quota A fino al 1992 e Quota B dal 1993 al 1995) ma la base pensionabile per la Quota B rimane la retribuzione media delle ultime 10 (dipendenti) o 15 (autonomi) retribuzioni lavorative rivalutate ante pensionamento);

3) se con meno di 15 anni al 31/12/1992 e quindi con meno di 18 anni al 31/12/1995 oppure senza alcuna contribuzione al 31/12/1992 (e quindi sempre con meno di 18 anni al 31/12/1995): nel primo caso la base pensionabile per la Quota B è costituita invece sia dalla retribuzione media delle ultime 5 – dipendenti- o 10 -autonomi- retribuzioni lavorative rivalutate ante 1993 che dalla media delle retribuzioni lavorative rivalutate intercorrenti tra il 01/01/1993 e la decorrenza della pensione mentre nel secondo caso (senza Quota A) la base pensionabile per la Quota B è la retribuzione media delle retribuzioni rivalutate dell'intero arco lavorativo.

RIEPILOGO per **calcolo QUOTA B nell'AGO:**

(doppio calcolo)



Come si determina la Quota B della Pensione		
Lavoratori	Anzianità Contributive	Periodo di Riferimento
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011	Retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro (15 per gli autonomi)
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 ma con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995	Retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro (15 per gli autonomi)
Lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e quindi con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995	Retribuzione media degli ultimi 5 anni anteriori al 31.12.1992 (10 anni se autonomo), incrementati dei periodi lavorati tra il 1° gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Per il pubblico impiego: Retribuzione media dal 1.1.1993 alla data di decorrenza della pensione
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 e, quindi, con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995	Retribuzione media dell'intero arco della vita lavorativa

PensioniOggi.it

4) Cenno alla distinzione tra Pensioni a oggi e Pensioni future e le 6 tipologie principali di Pensione vigenti:

Le prestazioni pensionistiche si dividono in due categorie a seconda dell'orizzonte temporale a cui si riferisce il rischio pensione:

- le **Pensioni a Oggi** che potrebbero, cioè, maturare anche tra 1 minuto (invalidità parziale, inabilità e superstiti indiretta)

- le **Pensioni Future** che potrebbero maturare in futuro, generalmente al raggiungimento dell'età pensionabile (le principali sono: anticipata, di vecchiaia e reversibile)

LE 6 TIPOLOGIE (Invalidità, Inabilità, Superstiti indiretta/Reversibilità, Pensione Anticipata e Pensione di Vecchiaia) E I LORO REQUISITI:

a) L'**PENSIONE DI INVALIDITA' (AOI)** è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di **infermità fisica o mentale**.

A chi è rivolto

INPS concede l'Assegno ordinario di invalidità ai **lavoratori:**

dipendenti iscritti all'**Assicurazione Generale Obbligatoria;**

autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

iscritti alla **Gestione Separata**.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'Assegno ordinario di invalidità decorre **dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda**, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha **validità triennale**.

Il beneficiario può chiedere la conferma nel semestre precedente la data di scadenza senza soluzione di continuità nel pagamento oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza. **Dopo tre riconoscimenti consecutivi**, l'Assegno di invalidità è **confermato automaticamente**, salvo le facoltà di **revisione**.

L'erogazione dell'Assegno è **compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa** ma è ridotta nell'importo.

Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'Assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in **pensione di vecchiaia**.

QUANTO SPETTA

L'importo dell'Assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo **misto** che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema **contributivo**.

DECADENZA

L'Assegno ha validità **triennale**, ma può essere **rinnovato su richiesta** dell'interessato.

Domanda

REQUISITI

Può richiedere l'assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la **capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo** e che abbia maturato almeno **cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali** (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (**tre anni di contribuzione**) **nel quinquennio precedente** la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in **Paesi dell'Unione europea** o in **Paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia**. In tal caso, l'accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L'importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell'assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

- b) **PENSIONE DI INABILITA'**: è una **prestazione economica**, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'**assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**.

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

A chi è rivolto

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

dipendenti;

autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La pensione di inabilità **decorre dal 1° giorno del mese successivo** a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

QUANTO SPETTA

L'importo viene determinato con il **sistema di calcolo misto** (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) **o contributivo**, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.

I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere **l'assegno per l'Assistenza personale e continuativa**.

L'assegno per l'assistenza personale e continuativa non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;

viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa;

non è reversibile ai superstiti.

Hanno diritto alla **pensione privilegiata di inabilità** i soli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti quando l'inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall'evento inabilitante derivi il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Domanda

REQUISITI

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di **assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa** a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS e di **almeno 260 contributi settimanali** (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È, inoltre, richiesta:

la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;

la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;

la cancellazione dagli albi professionali;

la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

COME FARE DOMANDA

Nella domanda deve essere inserito il numero del **certificato medico SS3..**

- c) La **Pensione ai superstiti** è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (**pensione di reversibilità**) o dell'assicurato (**pensione indiretta**) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una **quota percentuale della pensione del dante causa.**

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l'assicurato abbia perfezionato **15 anni di anzianità assicurativa e contributiva** ovvero **5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso**.

A chi è rivolto

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

il **coniuge** o **l'unito civilmente**. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. *doppia annualità*);

il **coniuge separato**;

il **coniuge divorziato** a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto **nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale**.

I figli ed equiparati:

i **figli minorenni** alla data del decesso del dante causa;

i **figli inabili** al lavoro e **a carico** del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;

i **figli maggiorenni studenti**, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;

i **figli maggiorenni studenti**, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il **superstite** viene considerato a **carico dell'assicurato o del pensionato deceduto** al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l'accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i **genitori dell'assicurato o pensionato** che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto;

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i **fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato** che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.

Come funziona
QUANTO SPETTA

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

- coniuge solo: 60%;**
- coniuge e un figlio: 80%;**
- coniuge e due o più figli: 100%.**

Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si riportano di seguito i **limiti reddituali** applicati negli ultimi cinque anni in base alla normativa in vigore.

Importi aggiornati in base alla circolare n. 135 del 2022.

ANNO	Limite reddituale				% di riduzione
2022	Fino	€ 20.489,82			Nessuna
	Oltre	€ 20.489,82	fino	€ 27.319,76	25%
	Oltre	€ 27.319,76	fino	€ 34.149,70	40%
	Oltre	€ 34.149,70			50%

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

DECORRENZA

La pensione ai superstiti decorre **dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso** del pensionato o dell'assicurato.